

i soggetti abilitati alla trasmissione telematica sono: dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, periti ed esperti tributari iscritti alla camera di commercio al 30 settembre 1993 in possesso del diploma di laurea in economia e commercio o giurisprudenza o del diploma di ragioniere;

i consulenti tributari italiani stanno subendo una profonda ingiustizia in quanto non sono stati inseriti tra i soggetti abilitati a trasmettere telematicamente le dichiarazioni dei redditi —:

se, alla luce dei fatti descritti, il Ministro non ritenga opportuno ricondurre ad equità una tanto palese discriminazione;

se e quale soluzione il Ministro intenda adottare, in riferimento anche alla normativa vigente (articolo 3 D.D. del 18 febbraio 1999 a firma del direttore generale Romano), nei confronti della richiesta sottoscritta dalle quattro associazioni già citate, per l'inserimento dei propri iscritti tra i soggetti abilitati alla trasmissione telematica. (4-32511)

CENTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

semberebbe che i ricorsi presentati per il pagamento della Tosap degli anni 1990/1993 sono stati rigettati;

a distanza di anni vi è il concreto rischio che gli operatori dei mercati siano costretti a pagare tale imposta relativa a quel periodo a causa di una interpretazione restrittiva fatta dal ministero delle finanze, sui ricorsi presentati dalle associazioni di categoria;

questo rigetto dei ricorsi provocherebbe notevoli danni economici ai circa 800 operatori interessati alla questione;

l'applicazione della Tosap, in quegli anni non fu uguale per tutte le circoscrizioni e molti operatori risultarono penalizzati rispetto ad altri —:

se non ritenga opportuno sanare la Tosap con una interpretazione estensiva anche per il periodo 1990-1993, ristabilendo così un trattamento di equità. (4-32528)

\* \* \*

## GIUSTIZIA

*Interrogazione a risposta orale:*

CARLESI e MARINO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la Corte dei conti, in un rapporto relativo al triennio 1994-1995-1996, ha denunciato il fatto che a fronte dei 20 miliardi previsti per finanziare percorsi alternativi alla detenzione di soggetti tossicodipendenti ne sono stati utilizzati solo 8 —:

quale sia il numero delle persone tossicodipendenti che negli ultimi quattro anni hanno avuto accesso dal carcere a percorsi di recupero alternativi alla detenzione. (3-06561)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

VELTRI. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la signora Carmina Loiaco, assunta ex articolo 16 legge n. 56 del 1987, per ben due volte, in qualità di bidella a tempo determinato dal comune di Montesarchio (Benevento), è stata dichiarata inidonea a ricoprire a tempo indeterminato tale mansione;

l'inidoneità della signora Loiaco è stata dichiarata a seguito di una prova selettiva illegittima in quanto violativa della normativa vigente in materia ed in particolare dell'articolo 16 legge n. 56 del 1987 nonché dello stesso articolo 50 del regolamento del comune di Montesarchio;

in nessun modo risultano accettabili, secondo diritto, le giustificazioni addotte dal Ministero del lavoro, nonché dal sindaco di detto comune;

pende dinanzi al TAR della Campania il giudizio promosso dall'interessata sulla vicenda e nessun provvedimento definitivo è già stato emesso da detta autorità giudiziaria;

nell'attuale ordinamento giuridico, fino a prova contraria, improntato al principio della gerarchia delle fonti, nessuna fonte secondaria può legittimamente derogare o contraddire alla fonte primaria;

se ritengano doveroso indagare sulla vicenda al fine di ristabilire la legalità e di stigmatizzare l'uso improprio ed arbitrario di funzioni pubbliche;

se ritengano loro dovere indagare sulle motivazioni che hanno determinato una così palese ed inaccettabile violazione di diritti. (4-32508)

VELTRI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con decreto-legge n. 545 del 1992, titolato « Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria », veniva istituito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sulla cui natura giuridica è senz'altro legittimo discutere, ma che a nulla rileva per ciò che qui interessa;

attualmente, la Commissione finanze della Camera dei deputati si accinge ad esaminare un articolo del « collegato » della « finanziaria » del 1999 titolato « verifica delle incompatibilità dei giudici tributari », già approvato dal Senato, con il quale si « proroga » di quattordici mesi la durata dell'attuale consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

palese risulta l'illegittimità di tale « proroga » e ciò a prescindere dalla natura giuridica dell'organo di cui trattasi, in quanto, sia esso organo a rilevanza costi-

tuzionale, sia esso organo amministrativo, sussiste violazione di legge sia nell'uno che nell'altro caso;

oltremodo oscura risulta nella fattispecie la motivazione logica del ricorso a tale Istituto, in quanto la prorogatio costituisce rimedio di tipo transitorio, per sopperire a circostanze eccezionali, rappresentando la permanenza in carica oltre i limiti prescritti una irregolarità nel corretto funzionamento delle pubbliche istituzioni;

è oltremodo inverosimile sperare che si possa ritenere « circostanza eccezionale » quella consistente nell'attuazione di due leggi ordinarie, approvate rispettivamente nel 1996 e nel 1997, cioè da quattro e tre anni e addotta quale presupposto giuridico della richiesta di proroga di complessivi ventidue mesi —:

se intenda farsi promotore di un'intervento di carattere normativo volto a disciplinare la durata e l'eventuale proroga del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. (4-32534)

\* \* \*

*INDUSTRIA,  
COMMERCIO E ARTIGIANATO*

*Interrogazione a risposta scritta:*

VELTRI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

il 25 febbraio 2000, l'Enel Distribuzione spa annunciava l'avvio di una campagna pubblicitaria a favore di quella fascia di utenza che avesse optato per un aumento della potenza contrattualmente già definita da 3 KW a 4.5 KW;

in data 2 marzo 2000, interveniva l'Autorità per l'energia elettrica, la quale chiariva che le promozioni annunciate potevano essere realizzate solo mediante definizione di apposito codice di condotta commerciale, in modo da assicurare ai consumatori/utenti adeguate modalità di